



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

CENTRO SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: 26 OTT 2021

Delibera n.

42

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 15316/2021 del 17.08.2021 emesso dal Tribunale di Roma a favore di Enel Energia S.p.A. – Conferimento incarico di difesa dell’Ente all’Avvocato Giacomo Marchitelli con studio legale in Matera – CIG: Z6F339606C.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 1/2017 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 24.02.2017 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 della L.R. 11.01.2017, n. 1, Commissario Unico Liquidatore dei Consorzi di Bonifica l’Avv. Giuseppe Pio Musacchio;

PREMESSO:

CHE in data 22.09.2021, assunto al protocollo dell’Ente n. 522, è stato notificato a mezzo servizio postale di Stato al Consorzio il ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo n. 15316/2021 del 17.08.2021 emesso dal Tribunale di Roma a favore di Enel Energia S.p.A. rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Giovanni Grassini di Milano e l’Avv. Alessandro Aloia di Roma;

CHE con il suddetto decreto viene ingiunto ed intimato al Consorzio di pagare a favore di Enel Energia S.p.A. la complessiva somma di € 37.293,73 a titolo di sorte capitale, oltre interessi, oltre al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi oltre spese generali sui compensi oltre IVA e C.p.a. occorrendo;

RAVVISATA la necessità della proposizione di opposizione e resistenza in giudizio avverso il decreto ingiuntivo;

RILEVATO:

CHE il Consorzio non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l’affidamento di un incarico legale;

CHE l’art. 17 del D.lgs. n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.”;





CHE la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016 il quale prevede che gli affidamenti di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

CHE in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

RITENUTO opportuno e necessario per quanto sopra deliberare la costituzione e resistenza nel giudizio promosso, innanzi al Tribunale di Roma – RG 47985/2021 –, da Enel Energia S.p.A., affidando l'incarico della tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio all'Avvocato Giacomo Marchitelli con studio legale in Matera, che interpellato si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico per una spesa complessiva pattuita pari ad € 5.216,06 comprensiva di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista;

RITENUTO altresì che i rapporti con il professionista, Avvocato Giacomo Marchitelli, debbano essere regolati sulla base dello schema di contratto di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DELIBERA

- 1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di PROPORRE opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 15316/2021 del 17.08.2021 emesso dal Tribunale di Roma a favore di Enel Energia S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Giovanni Grassini di Milano e l'Avv. Alessandro Aloia di Roma;
- 3) di AFFIDARE all'Avvocato Giacomo Marchitelli con studio legale in Matera – con ampio mandato ad assistere e rappresentare il Consorzio – l'incarico legale per l'attività giurisdizionale di cui al punto 2) che precede;
- 4) di DARE ATTO che il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di legale patrocinio è complessivamente determinato nell'importo di € 5.216,06 – comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista;
- 5) di IMPEGNARE la somma di € 5.216,06 sul cap. 004 UPB 1.03.000092 del bilancio consortile di previsione 2021 per far fronte all'incarico legale conferito al punto 3) che precede;
- 6) di FORMALIZZARE i rapporti con il professionista, Avvocato Giacomo Marchitelli con studio legale in Matera mediante lo schema di contratto di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- 7) di AUTORIZZARE gli Uffici consortili competenti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 8) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 1/2017, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe Pio Musacchio



CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO

Gaudiano di Lavello (PZ)

Oggetto: Incarico professionale di legale patrocinio – convenzione.

L'anno 2021 (duemilavetuno), il giorno __ del mese di ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano in Gaudiano di Lavello (PZ),

PREMESSO

- che in data 22.09.2021, assunto al protocollo dell'Ente n. 522, è stato notificato a mezzo servizio postale di Stato al Consorzio il ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo n. 15316/2021 del 17.08.2021 emesso dal Tribunale di Roma a favore di Enel Energia S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Giovanni Grassini di Milano e l'Avv. Alessandro Aloia di Roma;
- che con il suddetto decreto viene ingiunto ed intimato al Consorzio di pagare a favore di Enel Energia S.p.A. la complessiva somma di € 37.293,73 a titolo di sorte capitale, oltre interessi, oltre al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi oltre spese generali sui compensi oltre IVA e C.p.a. occorrendo;
- che con delibera Commissariale n. __/2021 è stato conferito all'Avv. Giacomo Marchitelli l'incarico di legale patrocinio per la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in apposita convenzione il cui schema è stato approvato con la deliberazione Commissariale n. __/2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra:

- il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano in liquidazione (nel seguito denominato per brevità Committente) (C.f. 01167670767) nella persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giuseppe Pio Musacchio, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Gaudiano di Lavello (PZ)

e

- l'Avv. Giacomo Marchitelli (P.IVA 01084950771) nato a Taranto il 12.09.1964, con studio legale in Matera in Via Lucania 155, (denominato nel seguito Professionista)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1



(Oggetto dell'incarico)

1. Il Committente affida al Professionista Avvocato Giacomo Marchitelli, che accetta, l'incarico di rappresentarlo e difenderlo per la proposizione di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 15316/2021 del 17.08.2021 emesso dal Tribunale di Roma a favore di Enel Energia S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Giovanni Grassini di Milano e l'Avv. Alessandro Aloia di Roma.

2. Il Professionista è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume obbligazione di promuovere e/o resistere nel giudizio in questione in vista dell'obiettivo della totale soddisfazione delle ragioni del Committente.

Art. 2

(Determinazione del compenso)

1. Le parti pattuiscono che il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di legale patrocinio è complessivamente determinato nell'importo di € 5.216,06 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico dei Professionisti.

Art. 3

(Termini di corresponsione del compenso)

1. Il compenso di cui al precedente art. 2 è corrisposto al Professionista in due rate di eguale importo comprensivo di Cassa, IVA ed al lordo delle ritenute di legge:

- 1° acconto di importo di € 2.608,03 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, al verificarsi del seguente evento: presentazione dell'atto di ricorso in opposizione e trasmissione degli atti al Committente e comunque successivamente all'approvazione del bilancio consortile di liquidazione;
- 2° acconto di importo di € 2.608,03 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, al verificarsi del seguente evento: emissione della sentenza e trasmissione degli atti al Committente;

2. Il compenso di cui al precedente comma 1) è pagato entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione di idoneo documento fiscale da parte del Professionista.

Art. 4

(Assunzione di responsabilità)

1. Il Professionista assume per l'incarico conferitogli tutte le responsabilità civili, penali e contrattuali derivanti dalla sua prestazione professionale; si obbliga ad anticipare ogni spesa per le



fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio così da mantenere indenne il Committente.

Art. 5

(Rapporti con il Committente)

1. Il Professionista si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Committente circa l'attività di volta in volta espletata trasmettendo tempestivamente in copia gli atti principali del giudizio (costituzione, memoria, ecc.) e fornendo, per le fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio e senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Committente.
2. L'incarico comprende, ove espressamente prevista, anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza in ogni fase processuale. Il Committente resta, comunque, libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
3. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici del Committente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
4. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non dà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese vive dettagliatamente documentate.
5. Il Professionista incaricato deve comunicare al Committente, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale ove esistente in relazione alle fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio. In quella stessa sede il Professionista deve prospettare ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Committente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Committente.

Art. 6

(Verifica della compatibilità)

1. Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.



2. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Committente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

3. A tal fine il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente al Committente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 7

(Legale domiciliatario)

1. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Committente. Il Professionista può ricorrere all'assistenza di un domiciliatario.

2. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza restano a totale ed esclusivo carico del Professionista non determinandosi, in tal caso, oneri aggiuntivi per il Committente ed incremento e/o integrazione a qualsiasi titolo del compenso complessivamente pattuito ed accettato con il precedente articolo 2. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Committente.

3. Il Professionista può, altresì, ricorrere all'eventuale assistenza di esperti tecnico-amministrativi senza il preventivo e necessario consenso scritto del Committente.

4. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza restano a totale ed esclusivo carico del Professionista non determinandosi, in tal caso, oneri aggiuntivi per il Committente ed incremento e/o integrazione a qualsiasi titolo del compenso complessivamente pattuito ed accettato con il precedente articolo 2. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Committente.

Art. 8

(Revoca dell'incarico)

1. Il Committente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Professionista, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 2.

Art. 9

(Rinuncia del Professionista)

1. Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati



dal precedente art. 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Committente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

2. Il Committente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal Professionista.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione della presente convenzione entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a fare sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Art. 11

(Registrazione e spese contrattuali)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.P. 26.04.1986 n. 131 e succ..

Art. 12

(Effetti della sottoscrizione della Convenzione)

1. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità di espletamento dell'incarico ivi contenute o richiamate e vale anche ai fini della formale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle vigenti leggi in materia ed alle norme contenute nel Capo II del libro V del Codice Civile.

Art. 14

(Approvazione di clausole)

1. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole degli articoli 2, 3, 5, 6 e 12.

Art. 15

(Applicazione della legge 13.08.2010 n. 136)



1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l'incaricato è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo le eccezioni di legge, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

3. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'incaricato è tenuto, in ogni caso e per quanto di competenza, all'osservanza delle disposizioni riportate agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 16

(Valore fiscale)

1. Ai fini fiscali il valore della presente convenzione ammonta ad € 5.216,06, comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA
Avv. Giacomo Marchitelli

IL COMMITTENTE
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe Pio Musacchio





Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto, impegno contabile n. 31 Cap. _____ UPB 82/4, e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 25-10-2021

Il Funzionario

[Signature]

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere FAVOREVOLE

Data 22-10-2021

Il Funzionario

[Signature]

VISTO: Il Responsabile del Centro

VISTO: Il Dirigente

In ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.	
Tipologia atto	Affidamento incarico legale
Pubblicazione allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Note	-----
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

